MD BIO 21	Scheda degli ingredienti di prodotto

N. progressivo del prodotto	

(Riservato a QC)

Ragione sociale azienda: (1)

Denominazione legale (di vendita) del prodotto [obbligatorio]: (2)

Denominazione commerciale (di fantasia) del prodotto [facoltativo]: (3)

Prog.	(4) Ingredienti compresi gli ausiliari di fabbricazione, gli additivi alimentari, gli eccipienti e gli aromi	(5) Certificazione BIO		(6) % nel prodotto		Prodotti e sostanze ammessi nella trasformazione di alimenti BIO		
				BIO	CONV	(7) Reg. UE 2018/848 All. II parte IV punto 2.2.2.	(8) Reg. UE 2021/1165 All V Parte A, C e D	(9) Ingredienti agricoli non biologici
1		SI	NO					
2		SI	NO					
3		SI	NO					
4		SI	NO					
5		SI	NO					
6		SI	NO					
7		SI	NO					
8		SI	NO					
9		SI	NO					
10		SI	NO					
11		SI	NO					
12		SI	NO					
			SUB-TOTALI					
			TOTALE PRODOTTO					

Data di compilazione **Nome e cognome del compilatore** **Firma**

MD BIO 21	ISTRUZIONI COMPILAZIONE

La presente scheda deve essere compilata tenendo conto delle condizioni e limitazioni specifiche stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica vigente.

1) sulla riga **Ragione sociale azienda/Operatore** si deve riportare la denominazione del dichiarante/operatore così come riportato nella notifica di attività con metodo biologico;

2) sulla riga **Denominazione legale (di vendita) del prodotto** si deve riportare, in primo luogo, la **denominazione legale** (*la denominazione di un* alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività). Ove questa non sia disponibile, si può utilizzare la **denominazione usuale** (una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni). In assenza pure di quest'ultima, dovrà venire fornita una **denominazione descrittiva** (una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso). La denominazione dell'alimento non può essere sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.
Se l'indicazione "da agricoltura biologica" o "biologico" è posta accanto alla denominazione legale (di vendita), almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola deve essere biologico; il rimanente 5% di ingredienti di origine agricola non biologici deve essere incluso nell'Allegato V-parte B del Reg. UE 2021/1165**.**

Se gli ingredienti di origine agricola biologici sono inferiori al 95% è vietato riportare l'indicazione "da agricoltura biologica" o "biologico" accanto alla denominazione legale (di vendita) del prodotto; per questi prodotti gli ingredienti di origine agricola convenzionali non devono essere inclusi nell'Allegato V-parte B del Reg. UE 2021/1165;

3) sulla riga **Denominazione commerciale (di fantasia) del prodotto** si deve riportare la denominazione qualificativa del prodotto e/o la denominazione scelta dall'azienda la quale, però, deve essere sempre accompagnata da una descrizione sulla natura del prodotto, al fine di non ingenerare confusioni.

Se l'indicazione "da agricoltura biologica" o "biologico" è posta accanto alla denominazione commerciale (di fantasia) del prodotto, almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola deve essere biologico; il rimanente 5% di ingredienti di origine agricola non biologici deve essere incluso nell'Allegato V -parte B del Reg. UE 2021/1165;

Se gli ingredienti di origine agricola biologici sono inferiori al 95% è vietato riportare l'indicazione "da agricoltura biologica" o "biologico" accanto alla denominazione commerciale (di fantasia) del prodotto. Per questi prodotti gli ingredienti di origine agricola convenzionali non devono essere inclusi nell'allegato V- parte B del Reg. UE 2021/1165;

4) nella colonna **"INGREDIENTI"** si deve scrivere ogni singolo ingrediente (compresi additivi e ausiliari di fabbricazione, aromi, acqua, ecc.) che compongono il prodotto destinato all'alimentazione.
(NB: nel caso in cui l'ingrediente sia un ingrediente composto deve essere specificato l'elenco degli ingredienti che lo compongono).
Per il vino e per i prodotti vitivinicoli, specificare se l'ingrediente è utilizzato come additivo o coadiuvante tecnologico ed indicare - se disponibile - a fianco del nome dell'ingrediente il numero E e/o CAS.

5) nella colonna **"Certificazione BIO"** si deve scrivere e/o barrare:

- casella SI: se l'ingrediente usato è di origine agricola ed è ottenuto con il metodo biologico; barrare la casella SI anche per i prodotti e le sostanze incluse nell'Allegato V le cui condizioni d'uso prevedono le seguenti condizioni: "solo da produzione biologica" e "da materie prime biologiche".
- casella NO:
  - se l'ingrediente usato è di origine agricola non ottenuto con il metodo biologico: in questo caso l'ingrediente convenzionale deve essere presente nell'allegato V-parte B del Reg. UE 2021/1165.
  - se l'ingrediente usato non è di origine agricola: in questo caso l'ingrediente deve essere presente nell'allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del Reg. UE 2018/848 o nell'allegato V del Reg. UE 2021/1165;

6) nella colonna **"% nel prodotto"** si deve scrivere la percentuale usata di ogni singolo ingrediente al momento della sua utilizzazione (a freddo): la somma delle percentuali di tutti gli ingredienti deve essere uguale a 100;
7) nella colonna Reg. UE 2018/848 All. II parte IV punto 2.2.2. si deve scrivere:

- **a** - se l'ingrediente è una preparazione a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti (es. lievito e caglio): in ogni caso gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell'elenco dell'Allegato V, parte A del Reg. UE 2021/1165;
- **b** - se l'ingrediente è una sostanza aromatizzante naturale o preparazione aromatica naturale: possono essere utilizzate solamente le sostanze/prodotti etichettate come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'art. 16, paragrafi 2, 3 e 4 del Reg.UE 1334/2008;
- **c** - se l'ingrediente è un colorante utilizzato per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo;
- **d** - se l'ingrediente è un colorante naturale e materiale di rivestimento naturale per la decorazione del guscio di uova sode;
- **e** - se l'ingrediente è acqua potabile o sale biologico o non biologico (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
- **f** - se l'ingrediente è una sostanza minerale (compresi gli oligoelementi), una vitamina, un aminoacido o un micronutriente: negli alimenti per il **consumo normale** il loro utilizzo è ammesso solamente a condizione che il loro impiego negli alimenti sia direttamente previsto per legge.
  Oppure nel caso in cui si tratti di alimenti immessi sul mercato come **alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari sulla salute o sull'alimentazione o per gruppi specifici di consumatori:**
  a) nei prodotti di cui all'art.1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg.UE 609/2013 il loro utilizzo sia autorizzato da detto regolamento;
  b) nei prodotti disciplinati della Direttiva 2006/125/CE il loro utilizzo sia autorizzato da detta direttiva;

8) nella colonna Reg. UE 2021/1165 All. V, parte A, C e D si deve scrivere:

- **A 1)** – se l'ingrediente è utilizzato come additivo alimentare (compresi gli eccipienti);
- **A 2)** - se l'ingrediente è utilizzato come coadiuvante tecnologico o come altra sostanza usata nello stesso modo e con lo stesso fine dei coadiuvanti tecnologici;
- **C)** – se l'ingrediente è utilizzato come coadiuvante tecnologico o come altro prodotto autorizzato per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito;
- **D)** – se l'ingrediente è utilizzato come prodotto o come sostanza autorizzata per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici.

9) nella colonna ingredienti agricoli non biologici si devono barrare le caselle inerenti gli ingredienti di origine agricola ottenuti con il metodo convenzionale ed ammessi dalla normativa comunitaria in vigore, scrivendo:

- Art. 24 se l'ingrediente convenzionale è ammesso ai sensi dell'All. V parte B del Reg. UE 2021/1165;
- Art. 25 se l'ingrediente convenzionale è stato autorizzato provvisoriamente dall'Autorità Competente.